Titolo

Fatti violenti dei sostenitori – art. 26, comma 1, CGS – nozione - ratio - assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive - pericolo per l'incolumità pubblica – mera potenzialità della lesione – sufficienza – ordinamento penale - differenze

Descrizione

Ai sensi del primo comma dell'art. 26 del CGS per pericolo per la pubblica incolumità deve intendersi quel fatto, anche solo potenzialmente produttivo di rilevante nocumento fisico o psichico, determinatosi in campo o fuori di esso e cagionato da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi, minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte ad una competizione agonistica (Corte federale d'appello, Sez. I. n. 49/2022-2023; Corte federale d'appello, Sez. I. n. 50/2022-2023). E' da escludersi che tale la norma si limiti solo a sanzionare violenze fisiche o impiego di strumenti atti ad offendere, poiché la *ratio legis* è quella di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima sereno in campo e fuori di esso, considerando sempre che il principio del 'fair play' costituisce l'in sé dell'ordinamento sportivo. Sicché un pericolo prodotto da comportamenti anche meramente intimidatori o aggressivi, minacciato a chi, a qualsiasi titolo, prende parte alla competizione agonistica, anche solo come sostenitore occasionale, può essere considerato "pericolo per la pubblica incolumità" nella peculiare accezione della disciplina sportiva. Quest'ultima diverge invero significativamente, quanto agli obiettivi perseguiti, dall'ordinamento penale, dove, per i reati contro la pubblica incolumità, essi sono invece identificati nella tutela dell'individuo nei primari diritti alla vita ed alla salute, con evidenti conseguenze sulla gravità della pena per essi prevista e sul maggior rigore nell'accertamento dei relativi presupposti delle distinte fattispecie incriminatrici.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 37/CFA/2023-2024/D

Presidente

Torsello

Relatore

Galli

Riferimenti normativi

art. 26, comma 1, C.G.S

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0037 CFA del 15 settembre 2023 (ASD UG Manduria Sport/Procura Federale)